

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE 1^a (Affari Costituzionali) 2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2013
5^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(116) PALMA. - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

(273) ZANETTIN ed altri. - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

(296) BARANI. - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

(394) CASSON ed altri. - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

(546) CALIENDO ed altri. - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)*

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il relatore per la Commissione giustizia, **CASSON**(PD), illustra una proposta di testo unificato formulata da lui e dal correlatore Zanettin, che disciplina in primo luogo, all'articolo 1, le limitazioni per la candidabilità alle cariche elettive e per le assunzioni di incarichi di governo degli enti territoriali per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nel senso di escludere che possano candidarsi alle elezioni ovvero assumere incarico di assessore in territori ricadenti nelle circoscrizioni dove hanno prestato servizio nei due anni precedenti, così accedendo a una soluzione meno rigorosa rispetto a quella che era stata proposta dal senatore Caliendo che intenda escludere la candidabilità in territori nei quali si fossero comunque svolte funzioni giudiziarie nell'arco della loro carriera.

Si stabilisce altresì il principio che il magistrato debba trovarsi all'atto della candidatura in stato di aspettativa.

Allo stesso modo, l'articolo 2 stabilisce che i magistrati debbano trovarsi parimenti in aspettativa all'atto di accettazione della nomina per ricoprire la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato.

L'articolo 3 disciplina la dichiarazione del magistrato all'atto di accettazione della candidatura di non versare in condizioni di incandidabilità.

L'articolo 4 regola lo *status* dei magistrati in costanza di mandato, mentre gli articoli 5, 6 e 7, che si riferiscono rispettivamente ai magistrati candidati e non eletti, ai magistrati cessati dal

mandato parlamentare nazionale o europeo e ai magistrati cessati da una carica di Governo, affrontano la questione, che certamente è la più dibattuta, del loro ricollocamento.

Per quanto riguarda i magistrati candidati non eletti, si dispone che, se erano in servizio presso organi a competenza nazionale, siano ricollocati per almeno tre anni in un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio e in ogni caso diversa da quella in cui si erano presentati; negli altri casi devono esercitare in un ufficio che non ricomprenda all'interno del proprio territorio la circoscrizione o l'ente territoriale dove si erano presentati. La norma stabilisce altresì che ai magistrati ricollocati non possono essere attribuiti incarichi direttivi o semidirettivi per almeno due anni.

Per quanto riguarda invece i magistrati cessati dal mandato parlamentare, nazionale o europeo, che non abbiano maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, essi sono, alternativamente, ricollocati nel ruolo di provenienza secondo criteri analoghi a quelli adottati per i candidati non eletti, ovvero destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato ovvero collocati presso il Ministero della giustizia, anche in soprannumero, per almeno cinque anni, o ancora destinati a svolgere il servizio presso enti ed organismi internazionali in cui si richiede la presenza di magistrati italiani, sempre per almeno cinque anni o, infine, collocati a riposo con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di cinque anni di servizio.

A norma dell'articolo 7 tali disposizioni si applicano anche ai magistrati cessati da cariche di Governo.

L'articolo 8, in considerazione dell'autonomia regionale in materia elettorale, stabilisce che le disposizioni della presente legge costituiscano principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale.

L'articolo 9 disciplina la ricostruzione della carriera, mentre l'articolo 10, disciplina il ricollocamento dei magistrati eletti in elezioni amministrative.

L'articolo 11 stabilisce che i magistrati onorari non possano candidarsi ad elezioni europee, nazionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in circoscrizioni ubicate nel distretto di Corte d'appello dove hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti, e che parimenti, se non eletti o dopo la cessazione del mandato, non possono svolgere funzioni per un periodo di tre anni in un distretto di Corte d'appello comprendente la circoscrizione dove sono stati candidati o ricadente in essa.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali [ZANETTIN \(PdL\)](#) osserva che il testo unificato è aperto al contributo di tutti i senatori, in vista della fase emendativa.

Il senatore [CALIENDO \(PdL\)](#) esprime perplessità sulla norma che impone ai magistrati, ai fini della loro candidabilità in caso di elezioni anticipate, di trovarsi in stato di aspettativa da tre mesi, osservando come tale norma si sia di fatto inapplicabile, dal momento che in tal caso il magistrato non può conoscere in anticipo la data dello scioglimento.

Osserva poi, che in caso di ricollocazione in ruolo del magistrato non eletto o cessato dalla carica, sarebbe corretto prevedere un periodo di almeno cinque anni per il quale non gli possano essere assegnati incarichi direttivi o semidirettivi.

Il senatore [CRIMI \(M5S\)](#) manifesta alcune riserve sullo schema di testo unificato appena illustrato dal senatore Casson, in particolare per il termine di tre mesi previsto per la cessazione dall'esercizio delle funzioni in caso di candidatura quando le Camere siano sciolte anticipatamente. Inoltre, non sono chiare le modalità di applicazione dell'articolo 6 richiamato dall'articolo 7 per i magistrati nominati a cariche di governo. Infine, sottolinea che gli incarichi presso organismi internazionali sono spesso oggetto di un interpello fra i magistrati: è opportuno non incidere su tale prassi prevedendo l'attribuzione di incarichi al termine del mandato parlamentare.

Il senatore [LUMIA \(PD\)](#), nel valutare positivamente il testo unificato nel suo complesso osserva però che alcune norme meritano un'attenta riflessione quali quelle, in particolare, relative al periodo in cui il magistrato ricollocato non può ottenere incarichi direttivi o semidirettivi. Quanto alla disposizione di cui alla lettera d) dell'articolo 6, comma 2, osserva che la durata degli incarichi per i magistrati negli organismi internazionali è spesso diversa e inferiore rispetto ai cinque anni richiesti dal testo dei relatori. Infine, esprime perplessità per la formulazione dell'articolo 9 in materia di ricostruzione della carriera.

Il correlatore **CASSON** (PD) ritiene che gli interventi dei senatori Caliendo, Crimi e Lumia abbiano messo in luce alcuni aspetti effettivamente controversi del testo che potranno essere approfonditi in sede emendativa.

Il senatore **GIARRUSSO** (M5S), nell'esprimersi in senso complessivamente favorevole al testo proposto dai relatori osserva che le disposizioni da esso recate dovranno essere coordinate con quelle dei disegni di legge attualmente all'esame della Commissione giustizia relative al collocamento fuori ruolo dei magistrati e agli incarichi extragiudiziali.

La senatrice **STEFANI** (LN-Aut) ritiene che in sede emendativa dovrà essere svolta una riflessione sull'opportunità di estendere la limitazione territoriale al ricollocamento in ruolo dei magistrati cessati dalla carica elettiva anche ai distretti giudiziari limitrofi a quello dove si sono candidati.

Il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI), nel preannunciare che interverrà sul testo in sede emendativa, esprime rammarico per il fatto che anche stavolta non si sia voluta percorrere la strada di impedire il rientro in magistratura dei giudici eletti a cariche politiche, che avrebbe meglio tutelato la separazione dei poteri e l'indipendenza stessa della magistratura.

La senatrice **LO MORO** (PD) esprime apprezzamento per la proposta di testo unificato che recepisce le osservazioni avanzate dal suo Gruppo nella discussione generale.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali **ZANETTIN** (PdL) precisa che l'originaria impostazione dei relatori era nel senso di una completa fuoriuscita dalla magistratura per i magistrati eletti al Parlamento. A seguito del dibattito, i relatori hanno convenuto sull'opportunità di proporre una soluzione di mediazione.

La presidente **FINOCCHIARO** auspica che il testo unificato sia condiviso da un insieme di Gruppi parlamentari più ampio della maggioranza di Governo e invita i relatori a presentare, successivamente alla sua adozione, appositi emendamenti per integrarlo con le osservazioni illustrate nel dibattito appena svolto. Propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito dell'esame lo schema di testo unificato elaborato dai relatori.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta in votazione ed è approvata.

La presidente **FINOCCHIARO** propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di martedì 16 luglio.

Le Commissioni riunite convergono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

NT

I RELATORI

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali

Art. 1.

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo degli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale se hanno prestato servizio, nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione, e ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la loro candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per le elezioni alle cariche di presidente delle provincia, consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale se hanno prestato servizio, nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia e di quelle limitrofe. I soggetti medesimi non possono altresì candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale se hanno prestato servizio, nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare la nomina.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa da almeno tre mesi all'atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato della legislatura, di elezioni suppletive, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa almeno sei mesi prima del giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro i dodici mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale. In caso di cessazione anticipata della legislatura o di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro quindici giorni dalla cessazione o dallo scioglimento.

Art. 2.

(Incarichi di governo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il candidato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale, attesta di non versare in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

Art. 4.

(Status dei magistrati in costanza di mandato)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei tre anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio situato nella regione in cui si sono presentati o che la ricomprenda all'interno del proprio territorio di competenza. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, o presso le rispettive procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno tre anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui si sono presentati.
2. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di due anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni.
3. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato, ai sensi del presente articolo e delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 9.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio:
 - a) sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale, per almeno cinque anni. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura;
 - b) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 9;
 - c) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero, per almeno cinque anni;
 - d) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani, per almeno cinque anni;
 - e) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.
3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.
4. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 3 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

Art. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo)

1. Ai magistrati nominati Ministri o viceministri o sottosegretari di Stato o capi di gabinetto di un Ministro, alla cessazione della carica, si applicano le norme di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale, nonché in materia di loro destinazione al termine del mandato o incarico.

Art. 9.

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, con regolamento adottato con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6 e 7 in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 10.

(Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative)

1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio in sedi o uffici con competenza territoriale, anche parziale, su comuni della circoscrizione elettorale nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi-direttivi per un periodo di due anni.

Art. 11.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non sono candidabili alla carica di parlamentare europeo, deputato, senatore, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di tre anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 12.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo

o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:

- a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno;
- b) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto stabilito all'art. 9;
- c) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero;
- d) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani;
- e) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.